28. 2

P E R

L' Università di S. Maria Maggiore
Casale di Capua

C O N T R O

L' Università delle Curti altro Casale
di Capua

Sulla reintegra del Fuoco del Cavaliere
D. Antonio Papale, pretesa per
parte dell' Università
di S. Maria

NELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA.

Commessario di questa causa è l' ornatissimo
Presidente
ILLUSTRE MARCHESE SIGNOR
D. ANGELO GRANITO.

2

Attuario Andrea Starace.

Digitized by Google

Digitized by Google

LA cauſa, che ora deve dalla Regia Camera della Sum-maria deciderſi fra le due Univerſità di S. Maria Maggiore, e delle Curti, Caſali della Città di Capua, conſiſte ſemplicemente nel vederſi, ſe un Cittadino numerato una volta per fuoco in una Univerſità per mezzo d' una ſollenne, e generale numerazione, poſſa indi, non già per mezzo di altra ſuſſeguente ſollenne numerazione, ma bensì per avere qualche ſucceſſore del numerato trasferito il ſuo domicilio in altra Univerſità, e per eſſere ſtato ivi conſiderato per Cittadino, divenir di quella fuoco acquiſtato. In queſti preciſi termini conſiſte la cauſa fra le anzidette Univerſità. Quella di S. Maria Maggiore pretende che il Cavaliere D. Antonio Papale, perchè diſcendente da fuoco in eſſa numerato, debba a lei contribuire per ogni genere d' impoſizione, e quella delle Curti oppone che debba pagare a lei, perchè il ſuo Padre trasferì in lei il ſuo domicilio, ed egli il Cavaliere Papale l' ha continuato. Ma perchè queſta cauſa contiene un inviluppo non indifferente di fatti, che debbon metterſi nel vero aſpetto; perciò non ſi abbia a male ſe io ſia un poco proliſſo nella di loro narrativa, dalla quale dipende buona parte della ragione dell' Univerſità di S. Maria.

Vi è quella del 1737.

Digitized by Google

COmparve costei nella Regia Camera della Summaria nel mese di Marzo dell' anno 1787., e deduſſe l' azione della reintegra del fuoco della famiglia Papale, fuoco a lei ſpettante, ed a lei, dalla contigua Univerſità delle Curti altro Caſale di Capua, ingiuſtamente uſurpato. Comprovò queſta ſua domanda con un gruppo di validiſſimi documenti, colli quali dimoſtrò I. Che, il fuoco di tal famiglia era ſuo per legge di numerazione. II. Che il Cavaliere D. Antonio Papale *juniore*, rappreſentante oggi la figura di Capofuoco della ſua famiglia, era l' unico, il leggittimo, e l' indubitato diſcendente di D. Antonio Papale *ſeniorissimo* ſuo biſavolo, fuoco numerato in eſſa Univerſità di S. Maria Maggiore. III. Che gl' Individui di queſta famiglia erano ſtati ſempre ſuoi Cittadini, e come tali ſempre conſiderati, quantunque alcuni di eſſi aveſſero altrove abitato.

Per provare il ſuo primo aſſunto eſibì una fede eſtratta dall' Archivio Generale della Regia Camera della Summaria, nella quale ſi atteſta, che nella numerazione del 1663. D. Antonio Papale *ſeniorissimo* fu numerato per ſuo fuoco, perchè egli, ed i ſuoi Maggiori erano ſtati ſuoi Cittadini *fol.* 34.

Il ſecondo, riguardante il far vedere che il Cavaliere D. Antonio Papale *juniore* era l' unico, ed il leggittimo diſcendente del ſudetto D. Antonio Papale *ſeniorissimo*, con felice evidenza fu incontraſtabilmente dimoſtrato da quattro ſedi di preamboli. Nella prima ſi vede il Dott. D. Aleſſio Papale dichiarato erede del ſuo Padre D. Antonio *ſeniorſſimo fol.* 35. Nella ſeconda il Dott. D. Antonio *ſeniore*, e D. Nicola Papale ſi veggono dichiarati eredi del di loro comune Padre Dott. D. Aleſſio *fol.* 36. Nella terza D. Nicola fu dichiarato erede del ſuo fratello Dott. D. Antonio Papale *ſeniore fol.* 37. E nella quarta il Cavaliere D. Antonio Papale *juniore* fu dichiarato erede del ſuo Padre D. Nicola *fol.* 38.

In ultimo per far vedere che tal famiglia era ſtata ſempre ſua Cittadina diſſe, e provò che il Dott. D. Antonio Papale *ſeniore* figlio, ed erede del Dott. D. Aleſſio viſſe ſempre in S. Maria, dove nell' anno 1736. fu Capocedola, e n' ebbe la liberatoria de' conti per la ſua amminiſtra-

Digitized by Google

ſtrazione *fol.* 32. ed in S. Maria medeſima paſsò all' altra vita nell' anno 1741. Indi a queſta pruova unì la dimoſtrazione, che tanto eſſo Dott. D. Aleſſio, quanto i ſuoi figli, e diſcendenti, fino a tempi preſenti, in tutti i contratti che han fatti ſi ſon ſempre caratterizzati Cittadini di S. Maria Maggiore di Capua, come ſi vede dalli *fol.* 29. 30. 31.; e con tali validiſſimi documenti credette l' Univerſità di S. Maria d' avere evidentemente giuſtificata la ſua domanda, e ben piantata la ſua azione.

A tale così ben fondata domanda dell' Univerſità di S. Maria, l' Univerſità delle Curti, oppoſe che Papale era divenuto ſuo Cittadino, ed indi, per maggiormente intorbidar l' acque, miſe in campo due altre queſtioni, cioè, che Papale doveſſe pagare in lei per li beni della famiglia Merola, e per li beni ereditarj della di lui moglie D. Dorotea Caſtellitti.

Diſſe dunque in primo luogo, eſſer vero che D. Antonio Papale *ſeniorissimo* era Cittadino di S. Maria, ed in quella numerato nella numerazione del 1663., e che il ſuo figlio il Dott. D. Aleſſio, rimaſto erede del Padre, per molti anni viſſe in S. Maria. Soggiunſe però, che ammogliatoſi poi con D. Tereſa Merola del Caſale delle Curti, paſsò ivi a dimorare; che ivi avendo procreati due ſigli, de' quali il primo, cioè il Dottor D. Antonio Papale *ſeniore* ripaſsò in S. Maria ſua Patria dove viſſe, e dove morì nel 1741. ſenza aver procreati figli: E che D. Nicola ſeguitò il ſuo domicilio nelle Curti, dove procreò il ſudetto Cavaliere D. Antonio Papale *juniore*.

Da tutto ciò ne deduſſe per conſeguenza, che ſtante una tal dimora principiata a farſi in lei dal Dottor D. Aleſſio, e continuata dal ſuo figlio, e nipote, aveva ella acquiſtata la famiglia Papale per ſua Cittadina, e che il fuoco in S. Maria era eſtinto, ed in lei acquiſtato. Addusſe per pruova, che nel 1754. D. Nicola Papale eſercitò in lei l' officio di primo Eletto, officio il quale non ſi eſercita ſe non da Cittadini, e che dovendoſi allora formare il General Cataſto, D. Nicola rivelò a lei tutti i ſuoi beni, ed in lei ſi fece accataſtare. E finalmente che l' Univerſità di S. Maria non ha cataſto come l' ha eſſa Univerſità delle Curti, e che il cataſto è ſcrittura publica, *& eſt probatio probata*.

In secondo luogo, che il Cavaliere D. Antonio Papale *janiore* doveva a lei contribuire per li beni della famiglia Merola, come discendente di D. Teresa Merola ultima superstite di quella famiglia, i di cui beni (come ella presume) passarono nella famiglia Papale.

Ed in terzo luogo finalmente, che il sudetto Cavaliere D. Antonio Papale doveva anche in lei portare i pesi per li beni pervenutili dalla sua moglie D. Dorodea Castellitti.

Su tali domande, ed oppositioni si andò a provvedere avanti all' Avvocato Fiscale Signor Presidente D. Nicola Ajello, da cui intese le parti, fu fatta la sequente istanza Fiscale. *Die* 30. *mensis Decembris* 1788. *Ajello Fiscus visa retroscripta comparitione Procuratoris Universitatis Curtorum fol.* 13. *ac omnibus actis, partibusque plenius auditis, instat, quod Universitas Curtorum utatur jure suo pro exactione collectarum debitarum ab Illustri Equite Costantiniano D. Antonio Papale, servata forma cataſti, pro nunc, & donec aliter: verum non impedit committi Magnifico Rationali D. Michaeli Califano, qui inspectis omnibus opportunis, & deductis, tam pro parte Universitatis prædictæ Curtorum, quam pro parte Universitatis Divæ Mariæ Capuanæ, referat occurrentia, ad finem providendi, in qua Universitate prædictus Illustris D. Antonius Papale, debeat continuare annualem taxam cataſtalem fol.* 64.

Fu confermata una tale istanza fiscale dall' Ill. Marchese Porcinari Commessario d'allora, con suo decreto del dì 9. Gennaro 1789., a riserba della sola commessa della relazione, che invece di Califano, l'addossò al Magnif. Razionale D. Tomaso Vandus *fol.* 66., qual decreto sotto il dì 4. Febrajo 1789. fu anche confermato dalla Reg. Camera *fol.* 79.

Per esecuzione di tali decreti dal Magnif. Razionale Vandus fu spedita la debita requisitoria; nel tempo però che dovevansi passare in mano sua gli atti, fortunatamente si ebbe notizia, che nel 1743. l' Università di S. Maria aveva dedotta contro l' Università delle Curti quella stessa azione, che ora con maggior calore si è suscitata. Da ciò ne nacque che essendo tanto l' antica, quanto la novella azione, somigliantissime fra loro, e fra le stesse parti contendenti, stimossi convenevole, che gli atti correnti si fussero uniti

agli

agli antichi, come seguì precedente decreto di unione *fol.* 90. *ad* 92,

Quelche in tali atti fu agitato fa vedere, che l'azione dell' Università di S. Maria per la reintegra del fuoco della Famiglia Papale nacque nel 1743. Allora per la morte del Dottor D. Antonio Papale *seniore*, non essendo rimasto in S. Maria alcuno, che sostenesse in lei il fuoco, ed i pesi dovutili da tal famiglia, ella per non rimaner priva del giusto suo dritto, girò lo sguardo su D. Nicola Papale commorante nell' Università delle Curti, lo conobbe per fratello secondogenito del sudetto Dottor D. Antonio, per di lui universale erede, e per discendente leggittimo di quel D. Antonio Papale *seniorissimo*, che in essa, nel 1663., era stato numerato. Quindi comparve nella Reg. Camera della Summaria, espose le giustissime sue ragioni, pretese in vigor di quelle che D. Nicola Papale fusse stato rimesso nel suo catasto, e ne ottenne gli ordini corrispondenti. Di ciò si dolse l'Università delle Curti pretendendo che il Papale dovesse rimanere accatastato in lei per li beni della famiglia Merola della quale asserì che n' era l' erede, e 'l successore. Altri ordini seguirono a tale doglianza, colli quali si prescrisse l' osservanza del §. 21. della prima parte della continuazione delle Reali Istruzioni, in cui si stabilisce che nelle contese fra due Università, che ambe pretendano alcuno per loro fuoco, si debba far deposito della tassa in mano del Percettore Provinciale, ma di quella però, che è in maggior summa. Ed intanto le Parti contendenti debbano comparire in Regia Camera, per attendere la risoluzione della controversia, come tutto più chiaramente si legge negli atti sudetti al *fol.* 81. *ad* 89. *atti corr.*

Una causa sì bella per l'Università di S. Maria rimase allora indecisa, non essendosi proseguito il corso giudiziario, o per effetto di un suo fatal destino, o pure (il che è più verisimile) per una inescusabile trascuratezza de' suoi Amministratori. Ma quantunque tale, non lascia però di dar molto vigore alla presente, sì perchè si vede che l'azione dell' Università di S. Maria nacque allora, sì ancora perchè l' Università delle Curti presso quelli atti niente oppose riguardo al fuoco della famiglia Papale, che sapeva benissimo non esser suo; ma per non lasciarsi vincere da vile,

e per dir qualche cosa, pose in campo la contribuzione per li beni di Merola.

Formato in tal maniera il processo, ed arricchito di quegli atti antichi, che davano all' Universita di S. Maria una novella, e più robusta ragione, fu portato al Magnifico Razionale D. Tomaso Vandus, da cui intese per più mesi le parti, e considerate le scritture esibite, sotto il dì 30. Luglio 1789. fu consegnato all' Attuario insieme colla sua dotta, ed esattissima relazione *fol.* 103.

Notificatasi questa al Procuratore della Universita delle Curti, dal medesimo se ne domandò la revisione, che le fu accordata, essendosi dall' Illustre Marchese Porcinari Commessario di quel tempo eletto per Revisore il Magn. Razionale D. Romualdo Pepe *fol.* 145., dal quale benanche, dopo molti informi, a capo di più mesi, sotto il dì 10. Marzo del corrente anno fu dato all' Attuario il processo, e la sua relazione *fol.* 160.

Ed essendosi successivamente andato a provvedere sopra le dette relazioni innanzi all' Illustre Marchese Signor D. Angelo Granito, oggi degnissimo Commessario, il medesimo sotto il di 23. Marzo corrente anno ordinò di proporsi nella Regia Camera della Summaria, con sentirsi l' Avvocato Fiscale, il quale con sua istanza ha detto: *Die 20. Aprilis 1790. = Fiscus instat quod exequatur relatio magn. Rationalis Pepe fol. 160. respectu bonorum magn. D. Antonii Papale, eidem etiam perventorum a qu. D. Theresia Merola ejus avia paterna. Quoad vero bona perventa ex D. Dorothea Castellitti ipsius uxore, instat proponi, & audiri, auditis Universitatibus Casertæ, Magdalonis, & Morronis fol. 174. a t.*

Questa istanza Fiscale non poteva essere più favorevole di quello che è all' Universita di S. Maria. Ed eccone il motivo. Si domanda in essa l' esecuzione della relazione di Pepe, che in sostanza vuol dir lo stesso, che domandarsi l' esecuzione della relazione di Vandus. Vandus nella sua relazione ha detto in riguardo al primo punto, che si aggira sulla reintegra del fuoco in S. Maria: *sembrargli giusto che il sudetto Cavaliere D. Antonio Papale* junio-re *dovesse pagare nell' Universita di S. Maria il peso del fuoco. E nell' Universita delle Curti dove abita, deve contribuire a tutte le spese straordinarie di cui sente il com-*

mo-

modo, come abitatore di quel luogo, ehe ſon quelle per l' orologio, Predicatore, ed altre; e pagare carlini 15. *per lo* jus habitationis, *ma le ſudette ſpeſe ſtraordinarie, e detti carlini* 15. *gli ſi debbano nel tempo ſteſſo bonificare dall' Univerſità di S. Maria, dove deve portare il ſudetto peſo del fuoco*. Ed in rapporto al ſecondo punto per li beni di Merola, ſi è rimeſſo alla giudicatura del Tribunale. Pepe in nulla ha contradetto il ſentimento di Vandus su queſti due primi punti, ma, contentandoſi con quella ſingolare ſua relazione di non dar verun ſentimento, ſi è rimeſſo intieramente alla deciſione del Tribunale. Sicchè non mi ſono male appoſto nel dire, che avendo l' Illuſtre Marcheſe Porcinari domandata l' eſecuzione della relazione di Pepe, abbia voluto in ſoſtanza domandare l' eſecuzione della relazione di Vandus, eſſendo queſta la ſola relazione che dà il ſuo ſentimento in tal cauſa, ſentimento, il quale è in tutte le ſue parti favorevole a S. Maria.

Oltre del già detto l' Univerſità di S. Maria con formale iſtanza domandò, che dall' Univerſità delle Curti le ſi reſtituiſſe quanto ingiuſtamente ha finora eſatto dal Cavaliere D. Antonio Papale, e da ſuoi Maggiori, *fol.* 26., domanda è queſta altrettanto giuſta, quanto è giuſta quella della reintegra del fuoco, ed io credo che doveſſero d' egual paſso caminare.

Ecco dunque lo ſtato della controverſia, la quale, ſeguitandoſi benanche da me le tracce del Razionale Vandus, può dividerſi in tre punti. Il primo che riguarda la reintegra del fuoco di Papale nell' Univerſità di S. Maria, il ſecondo li beni di Merola, e 'l terzo li beni di Caſtellitti.

CAPO I.

Si dimostra che in vigore della numerazione del 1663., la Famiglia Papale essendo stata sempre Cittadina di S. Maria Maggiore, deve essere nel di lei Catasto reintegrata.

TUtto il merito di questa causa, qualora si miri nel suo vero punto di veduta, riducesi semplicemente ad esaminare, se un Cittadino originario di una Terra, numerato una volta in quella per fuoco, possa nel tratto successivo del tempo divenir fuoco acquittato in altra Terra, per cagion di domicilio ivi trasferito, e continuato. Tale appunto è la questione ora suscitata fra l' Università di S. Maria, e l' Università delle Curti; la prima, come di sopra abbiam veduto, pretende che il Cavaliere D. Antonio Papale *Juniore*, come l'unico discendente di D. Antonio Papale *Seniorissimo* fuoco in lei numerato nel 1663., debbà in lei essere accatastato, in che vien contradetta dall' Università delle Curti, che vuol sostenere esser Papale fuoco in lei acquittato, perchè in lei è domiciliante.

Nuova non giunge al certo alle orecchie della Regia Camera una tal questione, poichè infinite sono state le decisioni, dalla medesima sopra contese alla presente somigliantissime, proferite, favorevoli sempre a quell' Università, che aveva per se il fuoco numerato, ed appoggiate sulli principj della più retta giustizia, della ragione, dell' equità. Poichè giusto, e ragionevole si è stimato sempre dover taluno contribuire nell' Università dov' era fuoco numerato, e non già in quella dove faceva il suo domicilio, e ciò per l' intrinseca convincentissima ragione, perchè l' Università dov' era numerato ne portava i pesi colla Regia Corte.

Sopra tutti i Dottori, con felice chiarezza parlò su tal punto il dotto de Marinis nel *lib.* 1. *resol.* 63. *num.* 7. dove dice: *Sed multoties in Regno dubitamus: onus quod nos dicimus focularii, in quo loco solvere tenetur ille, qui in uno Castro natus est, sive ex quo originem trahit, & in alio habet domicilium. At apud nos veritas est, quod contribuere de-*

debeat in illo loco ubi ejus foculare reperitur numeratum : ratio eſt manifeſta , quia illa Univerſitas onus ſuſtinet ad beneficium Regiæ Curiæ pro omnibus focularibus numeratis , & ſi in illo loco collecta non ſolveretur , ſed in loco domicilii , locus originis eſſet in damno , quia ſuſtineret onus unius focularii , a quo nihil pro tributo exigit , locus autem domicilii eſſet in lucro , cum exigeret collectam ab uno , cujus focularii onus non ſuſtinet .

Ma a che ricorrere all' opinione de' Dottori , ſe la Regia Camera nelli ſuoi Arreſti, ci ſomminiſtra infinitiſſimi argomenti in ſoſtegno del noſtro aſſunto? Leggaſi l' Arreſto 664., e ſi vedrà ſenza dubbio che ſembra fatto per la preſente conteſa . Allora queſtionarono l' Univerſità di Bari , e quella di Capurſi : la prima pretendeva che D. Franceſco Matteo de Adamo doveſſe in eſſa contribuire , perchè ivi aveva trasferita la ſua dimora , e vi era ſtato aggregato per Cittadino : la ſeconda opponeva che il de Adamo era dipendente da fuoco in eſſa numerato . La Regia Camera dopo un maturo eſame , in grado di reſtituzione *in integrum* , così deciſe . *Bene fuiſſe , & eſſe proviſum per ipſam Regiam Cameram per decretum latum ſub die prima menſis Decembris* 1650. , *per quod fuit proviſum , quod remittatur cauſa ad Curiam Terræ Capurſii , quæ exequatur decretum per ipſam latum ſub die* 3. *Decembris* 1649. , *quod dictus Franciſcus Matthæus ſolvat , & contribuat in dicta Terra Capurſii prout cæteri Cives , ac proinde non eſſe deferendum reſtitutioni in integrum petitæ per Univerſitatem Civitatis Barii .*

Potrei quì beniſſimo rapportare quanto in ſimili queſtioni ſi vede deciſo negli Arreſti 373. 393. 411., e 445., ma la noja , che potrebbeſi recare colla lettura di tanti Arreſti , che tutti in ſoſtanza una ſola coſa dicono , e che parlano ſempre in termini favoreli all' Univerſità di S. Maria , e l'amore della brevità , fanno ficchè io li tralaſci. Ad onta però d'un tal mio proponimento, mi ſi permetta riferire il contenuto dell' Arreſto 445. Egli è veramente ſingolare , ed al caſo preſente adattatiſſimo.

La Città di S. Angelo de' Lombardi venne in conteſa colla Terra di Cerignola. L'oggetto della lor diſputa fu un tale Giovanni Cicchetto . Coſtui ſi trovava numerato ſotto il fuoco del Padre in S. Angelo , ed aveva dipoi trasferito il ſuo

Digitized by Google

domicilio in Cerignola. In unione di questa pretese non dover più pagare in S. Angelo, perchè diceva essere fuoco acquistato in Cerignola, e perchè in S. Angelo v' era rimasto un suo Fratello; quantunque costui essendo divenuto Clerico, godesse di tutte l' esenzioni. Saviissima fu la decissione della Regia Camera su tal punto; ed eccone le parole: *Fuit provisum, & decretum, quod respectu temporis præteriti dictus Joannes Cicchettus in dicta Terra Cerignolæ solvat cum illius Universitate, ut alii Cives solvunt, tamquam faculare eidem Universitati Cerignolæ acquisitum: a die vero 17. Decembris 1581., quo die frater germanus dicti Joannis, qui olim sustinebat onus dicti focularis in Civitate S. Angeli, factus est Clericus, & sic immunis a solutionibus respectu dicti focularis, dictus Joannes contribuat, & solvat, ut alii Cives numerati in dicta Civitate S. Angeli, non autem cum Universitate Terræ Cerignolæ, licet ad præsens in ea HABITET, HABITAVIT, VEL HABITABIT.*

Fra questo Arresto, e la causa presente altra diversità non si ravvisa, se non quella delle sole persone, giacchè il fatto è lo stesso del nostro. Allora pretese la Città di S. Angelo, che Giovanni Cicchetto, quantunque abitante in Cerignola avesse pagato in lei: S. Maria oggi pretende lo stesso per Papale abitante nelle Curti. Allora fu deciso, che Cicchetto pagasse in S. Angelo dal giorno, che il suo fratello era divenuto Clerico, e noi di sopra abbiam notato, che S. Maria pretese che D. Nicola Papale avesse pagato in essa dopo la morte del fratello seguita nel 1741.; solo vi trovo di varietà, che per S. Angelo fu deciso quelche ora per S. Maria è ancora privo di giudicatura, la quale, attesa la somma giustizia della Regia Camera, non può non essere a lei favorevole.

Inoltre le Reali Istruzioni Catastali in cui la retta, la giusta, l' incorruttibile idea del vero regolamento delle Università del Regno, è tutta espressa, confermano quelche nè di sopra riferiti Arresti si trova stabilito, e con una chiarezza indicibile accrescono forza alla nostra ragione, ed apertamente a nostro favore decidono la presente contesa. Tutto ciò si vede nel §. 7. della parte prima della continuazione delle Reali Istruzioni, dove si dice così.

Per gli Cittadini assenti deve avvertirsi, che se essi sono fuochi

chi nella propria Patria, devono in quella esser tassati, non solo per li beni, per la testa, e pel mestiere che facciano, ma anche per la mercatura; lo stesso sarà se essendo dipendenti da fuochi numerati, non vi è nella propria Patria chi sostenga il peso del fuoco. Se poi nella propria Patria vi è persona che sostenga il peso del fuoco, ed essi saranno fuochi acquistati in altra Università, saranno trattati come forestieri, e pagheranno solo per li beni, non già per la testa, nè per l' arte che esercitano, nè per la negoziazione. Se poi non sono fuochi acquistati in altra Università, pagheranno nella propria Patria come gli altri Cittadini.

Questo paragrafo delle Reali Istruzioni è lo scudo inespugnabile dell' Università di S. Maria, e questo caratterizza la sua azione per giusta, per leggittima, per incontrastabile, ed in fine la sostiene in tutte le sue parti. E che sia così lo dimostra il fatto medesimo. Papale è in essa numerato, e come tale è suo Cittadino originario; Papale abita nelle Curti, ma in niun conto può dirsi di quella Università, fuoco acquistato. Dunque dee reputarsi fuoco assente dalla sua Patria, che è l' Università di S. Maria, e nomai fuoco ~~acquistato nell' Università~~ delle Curti, dove abita. Da tutto ciò si rileva che a tenore del ~~riferito~~ §. Papale deve essere reintegrato nel Catasto dell' Università di S. Maria, perchè la numerazione, e la qualità di suo Cittadino originario, nascente dalla numerazione medesima, a quella lo chiamano. Questo paragrafo è stato la norma delle giudicature della stessa Regia Camera, fatte negli anni a noi vicini per le contese fra le Università di Bari, e di Capursi; di Capua, e di Pantuliano. In queste due cause, delle quali presso gli atti ne esistono i documenti alli *fol.* 76. 77., si è disputato ciocchè ora fra S. Maria, e le Curti si contende. La Regia Camera intanto avendo avuto sempre per vero, che il titolo giusto con cui taluna Università potesse pretendere di tirare a se qualche famiglia fuor di essa abitante, fusse solo la numerazione, ha sempre deciso in favore di quella Università, che la numerazione per se avea, in nulla potendone debilitare il vigore il lungo domicilio fatto in altra Università, l'avere in quella publici officj esercitati, l'essere stato considerato, o aggregato ivi per Cittadino, e co-

A sorgo dell'autore [illegible] non si verificherà mai il penultimo caso [illegible] fuochi acquisti, [illegible] in alcuno potrà comparire l'antica unità ed esercizio dell'antica numerazione = Ecco è vera la massima d'Ajello: Fuochi si perdono, e fuochi non [illegible] acquistano. Non passati più di 30 anni di inoperosità, [illegible] acquisto si potrà intendere come lo spiega Cavallino portato in questo scritto a carta 16. inizio

come tale accataſtato; eſſendo ſtati tali atti di lungo domicilio, di publici officj eſercitati, di aggregazioni di Cittadinanza, e di accataſtamento ſtimati ſempre fraudolenti, e pregiudiziali all' Univerſità, che aveva per se la numerazione, e di cui il Cittadino era originario.

L' oppoſizioni dell' Univerſità delle Curti in rapporto di queſto primo punto, riguardano il voler provare, che non oſtante S. Maria abbia per se la numerazione, tutto il tratto ſucceſſivo la ſmentiſca, e dichiari, che Papale debba conſiderarſi per ſuo fuoco acquiſtato. Dice dunque.

Primo. Che in forza della maſſima generalmente ricevuta in materia cataſtale *ubi fumat, ibi ſolvat*, il Cavaliere D. Antonio Papale *Juniore*, facendo domicilio in lei, in lei medeſima debba eſſere accataſtato.

Secondo. Che non deve conſiderarſi la numerazione del 1663 nel ſuo intiero vigore, perchè dopo di eſſa ve ne ſono ſtate delle altre, che l'hanno derogata.

Terzo. Che D. Nicola Papale padre del ſuddetto Cavaliere D. Antonio, ſia ſtato dichiarato ſuo Cittadino, e come tale abbia eſercitato in eſſa publici impieghi, e che perciò in S. Maria ſi debba conſiderare per fuoco eſtinto, ed in lei acquiſtato, ripetendo più volte, che i fuochi ſi eſtinguono, e ſi acquiſtano alla giornata.

Quarto. Che nella formazione del general cataſto accaduta nell' anno 1754 D. Nicola Papale trovandoſi in eſſa primo Eletto, a lei rivelò i ſuoi beni, e ſi fece accataſtare, e che in tal tempo non fu accataſtato in S. Maria.

Quinto. Che S. Maria non ha cataſto, come lo ha eſſa Univerſità delle Curti, e che il cataſto è ſcrittura publica, e per eſſa *eſt probatio probata*.

Seſto. Nell' ultima iſtanza al *fol.* 166 *ad* 169 tacciando il Razionale Vandus di avere malamente interpetrato il luogo del Cervellino rapportato nella ſua Relazione al *fol.* 119 *a t.*, dice che il Cavaliere D. Antonio Papale *juniore* non deve reputarſi dipendente di D. Antonio Papale *ſenioriſſimo* fuoco numerato nell' Univerſità di S. Maria, e di lei Cittadino, ma di D. Nicola Papale, il quale abitò nelle Curti, giuſta l'interpetrazione, che da eſſa Univerſità delle Curti ſi vuol dare al Cervellino, cioè che il fuoco

Digitized by Google

co si caratterizzi dalla nascita, e non già dalla numerazione.

Rispondendo intanto alle sopradette oppositioni dell' Università delle Curti, dico in prima: che quella massima da lei rapportata dell' *ubi fumat, ibi solvat*, non s' intende già verbalmente, come ella pretende, ma devesi prendere in quel senso in cui le frequentissime giudicature della Regia Camera sopra simili contese, proferite, l' hanno considerato. E' vero che nella *Prammatica* 8 *de commiss.* si ordina, che dove la persona fa domicilio, ivi debba pagare il suo *focolare tantum*, giusta l' assioma *ubi fumat, ibi solvat*; questa Prammatica però ricevè la sua dilucidazione dalla Regia Camera, la quale nell'Arresto 592 volgarmente detto *il decreto de' sette capi*, ovviando alle continue questioni, che la varia interpetrazione della suddetta Prammatica produceva, per punto generale dichiarò, che l' *ubi fumat, ibi solvat*, non s' intenda già che taluno abitando in una Università dove non è numerato, debba in quella contribuire *uti cæteri Cives*, ma bensì debba intendersi, che dove taluno abita, deve soffrire le spese estraordinarie, restando fermo lo stabilimento di dover pagare ogni altra specie di pesi in quella Università dov' è numerato.

Secundo quod attinet (son parole dell'Arresto 592.) *ad exactionem focolariorum absentium fieri debeat exactio a qualibet Universitate, ubi habitat, pro foculari tantum, servata forma Regiæ Pragmaticæ, ad rationem carolenorum quindecim singulis annis pro unoquoque foculario: respectu vero aliarum impositionum, & collectarum expediantur provisiones directæ Perceptoribus Provinciarum, & Capitaneis, ut supra, ad hoc ut per illos fiat exactio ad beneficium illorum locorum, qui sustinent onus dictorum focolariorum. . . Quarto ut dicta focolaria absentia numerata in aliis Terris Regni, debeant quoque contribuere in locis, in quibus habitant pro expensis extraordinariis viarum, Pontium, Fontium, Medici, Horologii, Prædicatoris, & Ludi Magistri.* Arresto 592. De Marinis *lib.* 1 *resol.* 63 *num.* 7.

Ecco dunque il vero senso dell' assioma *ubi fumat, ibi solvat*; cioè che un forestiere abitante in una Università, dove non è numerato, deve in quella soffrire i pesi estraordinarj, dovendo pagare nella propria Patria, dove è numerato tutti i pesi *uti cæteri Cives*.

Pue-

Puerilità, o delirio maggiore della seconda oppoſizione dell' Univerſità delle Curti al certo non può darſi. Ella dice, che dopo la numerazione del 1663 ve ne fiano ſtate delle altre. E d' onde mai l'è pervenuta sì bella novità? D'onde ha ſapute queſte ſucceſſive numerazioni, ad eſſa ſoltanto note, incognite poi, non che a tutto il Regno, ma benanche alla Reg. Cam. che n'avrebbe dovuto eſſere la regolatrice? Se ella vuol ricorrere a ciocchè ſi fece nel 1737, ciò non merita il nome di numerazione, ma fu un ſemplice allibramento, nel quale ſi ebbe di mira lo ſgravare alcune Univerſità del Regno, le quali ſi trovavano allora molto gravate, non eſiggendo per quella quantità di fuochi, per la quale dovevano contribuire alla Regia Corte, per eſſere molti di detti fuochi eſtinti. E preſcindendo, che queſto ſia ſtato allibramento, e non già ſolenne numerazione, è anche da rifletterſi che tale allibramento non ſolo non eſiſte nella Città di Capua, e ſuoi Caſali, ma nè anche in tutto il Regno, nè a quello la Regia Camera ha data mai eſecuzione. Se poi metta al paragone della numerazione del 1663, ciocchè ſeguì nel 1754, vieppiù ſi fa noto il ſuo errore, perchè nel 1754 ſi fece ſemplicemente il cataſto, che non ha forza di *derogare* alla numerazione.

La terza oppoſizione non è meno fantaſtica della ſeconda. Dice le Curti, che D. Nicola Papale avendo abitato in lei, divenne ſuo Cittadino, e come tale eſercitò in lei publici impieghi, e che perciò in S. Maria ſi debba conſiderare per fuoco eſtinto, ed in lei acquiſtato.

Io non comprendo come ſi poſſa avere il coraggio di dire, che D. Nicola Papale divenne Cittadino delle Curti, quando ciò non è addivenuto per mezzo di alcuno di quelli leggittimi, e ſolenni atti, per mezzo de' quali la Cittadinanza s' acquiſta. Nella *l. 7. Cod. lib. 10. tit. de incolis &c.* ſi dice quali ſieno le maniere, per le quali poſſa taluno divenir Cittadino, e ſon quattro, cioè *origo*, *manumiſſio*, *allectio*, *vel adoptio*, all' infuori di queſte niuno può diſſi Cittadino, ma bensì domiciliante. *Cives quidem origo* (ecco le parole della legge) *manumiſſio*, *allectio*, *vel adoptio*: *incolas vero* (*ſicut & Divus Hadrianus Edicto ſuo manifeſtiſſime declaravit*) *domicilium facit*. *Et in eodem loco ſingulos habere domicilium non ambigitur*, *ubi quis larem*, *rerumque*,

que, ac fortunarum ſummam conſtituit. Nemmeno l' ombra di queſte neceſſarie ſollennità ſi ſcorge nel caſo preſente, nè l' Univerſità delle Curti ha dimoſtrato, nè mai potrà dimoſtrare, che D. Nicola Papale abbia perduta la Cittadinanza di S. Maria, ed abbia acquiſtata la ſua.

Riguardo poi a publici officj, che da D. Nicola Papale ſi dicono eſercitati nelle Curti, io queſto nol nego, nè poſſo negarlo; ma che l' eſercizio di queſti, e l' aver D. Nicola Papale abitato nelle Curti, poſſano anche col laſſo di molti anni, farle perdere la qualità di Cittadino originario di S. Maria, e farlo divenir fuoco acquiſtato nelle Curti, e ſuo Cittadino, queſto appunto è quello che non ha fuſſiſtenza. Di ſopra abbiamo eſaminata la forza della numerazione: gli Arreſti già riferiti, han fatto con baſtante evidenza vedere, che nè la Cittadinanza, nè il lungo domicilio han valuto giammai a far dubitare della forza de' ſuoi effetti, e che ella ſola può unire in una perſona la qualità di Cittadino, e di fuoco, e ciò può farlo nel ſolo caſo, che taluno non ſi trovi numerato antecedentemente in alcuna Univerſità del Regno.

Ma ſia D. Nicola Papale divenuto Cittadino delle Curti. Qual ragione, qual dritto perciò ne può naſcere in pretenderlo per fuoco? Nell' Arreſto 664 ſi è veduto che la Regia Camera di sì fatte Cittadinanze nommai ha tenuto conto, anzi in quell' Arreſto fece eſpreſſa menzione, che D. Franceſco Matteo de Adamo era ſtato aggregato Cittadino in Bari, e pure ordinò, che aveſſe pagato in Capurſi, in cui era numerato, e ciò pel motivo, che ſempre ha creduto ſimili aggregazioni di Cttadinanza farſi in frode, e per togliere ad una Univerſità quel fuoco, che per legge di numerazione le appartiene.

Quelche poi ſi dice, che Papale ſia fuoco acquiſtato nelle Curti, ſa vedere che tutto vogliono intendere a lor capriccio, ſenza adattarſi allo ſpirito delle Reali Iſtruzioni, ed a quel ſenzo, che i ſuoi dotti Annotatori l' han dato, e nel quale generalmente dalla Regia Camera è ſtato ricevuto.

Il Cervellino nel primo tomo della direzione dell' Univerſità del Regno nel §. 21 del *cap.* 6. così ſpiega chi mai s' intendano per fuochi acquiſtati. *I fuochi acquiſtati* (egli dice) *ſono quei foreſtieri di extra Regno abitanti in alcune Ter-*

Terre del Regno, o vero quelli del Regno, i quali non mostrano di pagare in alcuna parte del Regno, e questi tali sono obbligati di pagare dove abitano uti alii Cives. E Lionnardo Riccio annotando il suddetto *cap.* 6. così si esprime: *Ma quando a niun luogo si trovasse numerato, allora si chiama fuoco acquistato in quella Università dove fa domicilio, ed ivi deve contribuire i pesi come tutti i Cittadini.*

Or dopo tutto ciò, mi dica l'Università delle Curti, come mai Papale può dirsi fuoco in lei acquistato. Ella non ha per se la numerazione, nè Papale è un forestiere di extra Regno, il quale non sia numerato in alcuna Università del Regno, ma è Cittadino originario di S. Maria, dove nell' ultima generale numerazione fu numerato, siccome colli validissimi documenti esibiti, di sopra si è dimostrato.

Conseguenza di questa terza, è la quarta opposizione, in cui l'Università delle Curti vuol sostenere, che avendo D. Nicola Papale nel 1754 rivelato a lei tutti i suoi beni, ed in essa fattosi accatastare, sia perciò divenuto suo fuoco.

Se una spontanea rivela fatta in beneficio d'una Università, in pregiudizio d'un altra, possa infrangere la forza della numerazione; non voglio dirlo io, ma lo dicano per me le mura stesse della Regia Camera, che saranno ormai stufe di sentir decidere, non potersi la numerazione derogare, se non da una susseguente sollenne numerazione, non potere il domicilio far acquistare il fuoco, nè potere la rivela, o il Catasto aver forza sopra la numerazione. Oltre di ciò avendo l'Università delle Curti nel 1754 accatastato D. Nicola Papale in pregiudizio dell' Università di S. Maria, deve reputarsi un usurpatrice, non già una leggittima posseditrice. E di ciò tanto più n' è rea, quanto che accatastò il Papale, dopo che dall' Università di S. Maria nel 1743 si era dedotta in Regia Camera l' azione pel richiamo a se di quel fuoco *fol.* 81 *ad* 89.

Che se poi a tutto ciò si volesse opporre la quiescenza dell' Università di S. Maria, io rispondo che questo in nulla può debilitare l' azione della medesima; azione che essendosi dedotta nel 1743. non fu proseguita per l'incuria, e per la poca vigilanza de' suoi Amministratori; ed azione infine, che deve essere considerata nel suo intiero vigore, tanto più che riguarda l'interesse d'una pupilla, qual' è l'Università sudetta, come lo sono tutte le Università. Se

Si dice in quinto luogo dall' Università delle Curti, che S. Maria non ha Catasto. Ma grazie io debbo rendere alla stessa Università delle Curti per avermi ella sciolta questa opposizione. Vedasi nel *fol.* 159. ivi esiste una fede dell'Archivario della Reg. Camera esibita per parte delle Curti, in quella attesta l' Archivario, che avendo perquisito il Catasto di S. Maria dell'anno 1754. non vi ha trovato accatastato D. Nicola Papale. Se dunque, come pretende le Curti, S. Maria non ha Catasto, perchè poi esibir questa fede, la quale pruova il contrario?

S. Ma. fece il catasto ben. Ma ha accatastato Papale? Ecco è la questione. Quando Curti dice S. Ma. Voi nò avete catasto, intende dire. Nò avete catasto di Papale, Nò avete accatastato Papale

Finalmente in sesto luogo per dare una conveniente risposta all' Università delle Curti, è di bene che si spieghi cosa vuol significare fuoco nato, ed in qual senso l'abbiano voluto esprimere i Dottori.

Fuoco *nato* è lo stesso che fuoco *numerato*, giacchè la nascita del fuoco non può addivenire altrimenti che colla numerazione. L' Università delle Curti per lo contrario vuol dire, che la nascita del fuoco addiviene colla nascita della persona, e che essendo il Cavaliere D. Antonio Papale *juniore* nato nelle Curti, sia perciò suo fuoco, ma questo è lo stesso che voler produrre una confusione d' idee, atta piuttosto ad inviluppare, che a mettere nel vero aspetto il senso delle Reali Istruzioni, e de' Dottori. Noi abbiam rilevato da più luoghi, che il fuoco una volta *nato*, o sia *numerato* in una Università, mai più si estingue, e che la nascita successiva de' discendenti di colui, che è stato una volta numerato per fuoco in una Università, punto non lede il vigor della numerazione.

In tal senso, e non altrimenti l'ha inteso il Cervellino nel luogo, che si vuole malamente interpetrato dal Razionale Vandus. Ivi nel *cap.* 6. dal *num.* 18. fino al *num.* 20. ripetendo più volte il Cervellino l' espressione di fuochi *nati*, dice sempre così, fuochi *nati* seu *numerati*. Val quanto dire che dicendosi fuoco *nato*, debba sempre intendersi fuoco *numerato*. Non è dunque il Razionale Vandus, che ha malamente interpetrato il luogo del Cervellino, ma è l' Università delle Curti quella, che non lo vuole intendere nel suo vero senso, perchè così alli suoi sofismi niun valore arreca.

Da queste evidentissime dimostrazioni vengo a conchiudere col sen-

ſentimento dell' accorto, ed illuminato Razionale D. Tomaſo Vandus, il quale molto ben ſi appoſe allorche opinando in riguardo a queſto primo punto, diſſe: *ſembrargli giuſto che il ſudetto Cavaliere D. Antonio Papale* juniore *doveſſe pagare nell' Univerſità di S. Maria il peſo del fuoco. E nell' Univerſità delle Curti dove abita, deve contribuire a tutte le ſpeſe eſtraordinarie di cui ſente il comodo come abitatore di quel luogo, che ſon quelle per l' Orologio Predicatore, ed altre; e pagare carlini* 15. *per lo jus habitationis, ma le ſudette ſpeſe ſtraordinarie, e detti carlini* 15. *gli ſi debbano nel tempo ſteſſo bonificare dall' Univerſità di S. Maria, dove deve portare il ſudetto peſo del fuoco.*

CAP. II.

L' Univerſità dclle Curti pretende, che il Cavaliere D. Antonio Papale debba eſſer da lei accataſtato come poſſeſſore delli beni della Famiglia Merola: Si confuta.

DIce inoltre l' Univerſità delle Curti, che il Cavaliere D. Antonio Papale debba in lei contribuire per li beni della famiglia Merola. Cercò ſulle prime di comprovare queſto aſſunto con due fedi. La prima dell' Economo Curato della Chieſa Parrocchiale delle Curti, nella quale ſi atteſta, che D. Ettore Merola fu Padre di D. Camillo, D. Camillo Padre di D. Tereſa, e D. Tereſa Madre di D. Antonio, e D. Nicola Papale, e che D. Nicola fu Padre del Cavaliere D. Antonio Papale *fol.* 42. La ſeconda è della numerazione del 1663. eſtratta dall' Archivio Generale della Regia Camera, nella quale appariſce D. Ettore Merola numerato nelle Curti *fol.* 60.; ma in quella fede ſi dice che D. Ettore poſſedeva ſolo un oſpizio di caſe, e nulla dippiù; e D. Camillo vivea *ſub eodem lare* col Padre.

Atteſa la ſterile anzi nulla pruova che ſi ricavava dalle dette fedi, il Magnifico Razionale Vandus diſſe, che di tali fedi poco, o niun conto ſi poteva tenere, e quindi ſi rimiſe alla giudicatura del Tribunale della Regia Camera, come dalla ſua relazione *fol.* 122. *&* 123. *a t.*

Do-

Digitized by Google

Dovendosi poi formare la revisione dal Magnifico Razionale Pepe furono altri documenti per parte dell'Università delle Curti esibiti; li quali consistono in un istrumento di donazione fatta da D. Camillo Merola in persona della sua figlia D. Teresa *fol.* 145., *ad* 153.

Una fede di publico Notaro dalla quale si rileva che D. Nicola Papale comprò una masseria di moggia 38. sita nel Casale di S. Andrea de' Lagni *fol.* 155. *ad* 158.

Ed una fede del Cancelliere dell'Università delle Curti, nella quale si attesta, che tanto la sudetta masseria di moggia 52., denominata la masseria de' Serpi, come altre nove moggia di territorio, e quella stessa masseria di moggia 38. sita in S. Andrea de' Lagni, e comprata da D. Nicola Papale, son possedute dal Cavaliere D. Antonio Papale, il quale attesta che sia l'unico discendente di D. Teresa Merola *fol.* 154.

Il Magnifico Razionale Pepe in vista di tali documenti opinò, che allora quando dall'Università delle Curti si fusse leggittimata la persona del Cavaliere D. Antonio Papale essere erede della fu D. Teresa Merola, dovesse il suderto Cavaliere D. Antonio per li beni da quella famiglia pervenutili, pagare all'Università delle Curti, ed ivi esser considerato come Capo fuoco, rassegnando il suo sentimento alla decisione del Tribunale della Regia Camera *fol.* 163. *a t.*

Per quel che si riguarda dunque un tal punto, sia bene, o malamente fondata l'azione dell'Università delle Curti, è certo però che ella (almeno per ora) non può meritare ascolto, poichè da tutte le fedi per parte sua esibite, non si vede ancora leggitimata nella persona del Cavaliere D. Antonio Papale la qualità di erede di D. Teresa Merola, non essendo pruova sufficiente la fede di battesimo, e quella del Cancelliere, le quali, è molto noto qual forza abbiano in giudizio. Restando ancora incerto se veramente la famiglia Merola siasi estinta nella persona di D. Teresa, se questa abbia avute altre sorelle, se ne sia stata l'ultima, o la prima, e nel caso che ne fusse stata l'ultima, se i beni siano passati in mano sua, o della primogenita.

Ma oltre al già detto: fingiamo il caso che dall'Università delle Curti si vuol per vero. Fingiamo che il Cavaliere D. Antonio Papale sia il leggittimo discendente di D. Teresa Merola, e l'attuale possessore di tutti i beni di quella fami-

miglia. Qual ragione, qual dritto, qual valida azione deve perciò acquistare l' Università delle Curti? Ad essa è ben noto che il territorio Capuano, di cui essa è parte, è comune ed indiviso, ma poi, o non l' è noto, o finge non sapere, ciocchè per li territorj comuni ed indivisi, le Reali Istruzioni hanno stabilito: se a tanto avesse riflettuto, non si sarebbe affannata a porre in campo una contesa, già contro di essa decisa. Nel §. 5. della *part.* 2. della *cont.* delle Reali Istruzioni così fu stabilito: *Vi sono delle Università, che non hanno l' una dall' altra territorio diviso, e separato, ma comune, ed indiviso, come sarebbe il territorio d' una Città comune a tutti i suoi Casali. Per li beni in sì fatto territorio comune, ed indiviso situati, debbono i possessori pagare nella Università o della Città, o del Casale, di cui sono Cittadini, se le Università separatamente si governano, e separatamente portano i loro pesi.*

Sarà numerato nel 63. in S.ma Maria è cittadino di S.ma, ma di Curti, dove è nato, cresciuto, ed ha esercitato pubblici impieghi.

Dice il §. delle Istruzioni, che debbano pagare *dove sono Cittadini*. Si è bastevolmente di sopra dimostrato Papale di dove sia Cittadino, vale a dire di S. Maria Maggiore, ed essendo così ne viene in conseguenza, che quantunque l' Università delle Curti avesse fatta la pruova conveniente in riguardo alla leggittimazione della persona del Cavaliere D. Antonio Papale, come discendente di D. Teresa Merola, ed avesse provato, che i beni di quella famiglia si posseggono oggi dal Papale, tuttociò in nulla potrebbe giovarle, perchè a tenore dello stabilito nelle Reali Istruzioni, nelle Università che hanno fra di loro il territorio comune, ed indiviso, e che separatamente si governano, e separatamente portano i pesi, dove taluno è numerato, ivi deve pagare il fuoco, e la colletta, non solo per li beni proprj, ma per qualsivogliano altri, che sotto qualunque titolo venisse ad acquistare. Tale appunto è lo stabilimento di Capua, e suoi Casali, essendo ivi il territorio comune, ed indiviso, e governandosi ivi separatamente le Università, e separatamente portando i loro pesi, come benissimo può vedersi al *fol.* 48., ed a ciò parmi che abbia voluto badare l' accortissimo Avvocato Fiscale colla di sopra rapportata istanza, nella quale ha posti nella medesima rubrica i beni di Papale, ed i supposti beni di Merola.

CAP.

Digitized by Google

CAP. III.

Pretende l' Univerſità delle Curti che il Cavaliere D. Antonio Papale debba eſſere in lei accataſtato per li beni della di lui moglie D. Dorodea Caſtellitti.

BRrevemente biſogna ch' io dica, che una tale azione prima che ſi fuſſe ſognata dall' Univerſità delle Curti, fu preveduta dal Cavaliere D. Antonio Papale, il quale per tal motivo comparve in Regia Camera preſſo l' Attuario Nicola Granato, ed eſpoſe, che l' Univerſità delle Curti voleva ingiuſtamente accataſtarlo per li beni della di lui moglie D. Dorotea Caſtellitti. Con fedi autentiche dimoſtrò che tali beni conſiſtenti ſolo in territorj, erano ſiti nelle pertinenze di Caſerta, Maddaloni, e Morrone, per li quali il ſudetto Papale ne portava i peſi convenienti nelle ſudette Univerſità.

In viſta della ſua iſtanza, e documenti eſibiti, ne riportò ordini di queſta Regia Camera, che l' Univerſità delle Curti non aveſſe ardito di accataſtare il Cavaliere Papale per tali beni, e che avendo coſa in contrario fuſſe comparſa nella Regia Camera, inteſe le riſpettive Univerſità di Caſerta, Maddaloni, e Morrone.

Queſti ordini, che niente le piacquero, l' Univerſità delle Curti, finſe non curarli, e quindi deduſſe la ſudetta azione preſſo gli atti correnti, ed eſſendoſegli riſpoſto dover agire preſſo quelli atti fabricati preſſo l' Attuario Granato, ne domandò l' unione, che non ebbe luogo. Ed avendo tanto il Razionale Vandus, che il Razionale Pepe avvedutamente riflettuto su tal punto, ſono ſtati di parere che ſe dall' Univerſità delle Curti ſi voglia proſeguire un tal giudizio, debba comparire preſſo quelli ſteſſi atti.

Eſſendo intanto una tal controverſia eſtranea da quelche ora deve deciderſi dalla Regia Camera, e riguardando ſoltanto una particolare azione fra il Cavaliere D. Antonio Papale coll' Univerſità delle Curti, ne ho detto ſol quèllo, che dalle ſudette relazioni ho rilevato, non eſſendo queſto un punto che

Digitized by Google

che riguarda nè il mio carico, nè l'azione dell' Università di S. Maria, o la di lei difesa.

Dovendo dunque la Regia Camera della Summaria decidere una tal causa, io spero che questo Supremo Tribunale, tenendo presenti i punti di giustizia, che ho avuto la sorte d' umiliarli, e la robusta ragione dell' Università di S. Maria avvalorata dagli Arresti, dalle Reali Istruzioni, e dall' autorità de' DD., voglia ordinare, che il fuoco della famiglia del Cavaliere D. Antonio Papale, sia reintegrato all' Università di S. Maria, a cui il sudetto Papale debba pagare per tutti i beni che possiede; e che voglia benanche astringere l'Università delle Curti a restituire a quella di S. Maria, tutto-ciò che dal sudetto Cavaliere Papale, e da suoi maggiori ingiustamente ha esatto.

Catera &c.

Napoli 22. Maggio 1790.

Pietro Arcotti

VA1 152741

Digitized by Google